

# Statuto e regolamenti delle Commissioni Consiliari

---

## ART.1

(Istituzione)

1. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dal suo insediamento, nomina, nel proprio seno, a mente dell'art. 17 dello Statuto comunale, le seguenti "commissioni consiliari permanenti" che in seguito, per ragioni di brevità, saranno semplicemente chiamate " Commissioni " :
  - A. Riforme istituzionali e Fiscalità locale.
  - B. Servizi socio - sanitari e Problematiche giovanili.
  - C. Scuola, Cultura, Attività del tempo libero.
2. Le Commissioni sono costituite da cinque consiglieri comunali, tre dei quali appartenenti alla minoranza consiliare e due alla maggioranza consiliare. A tal fine i capigruppo consiliari designano i consiglieri di loro competenza, informandone il responsabile della Segreteria Generale.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese e con voto plurimo complessivo sulla proposta di designazione formulata dai capigruppo consiliari. E' richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e votanti.
4. Esse durano in carica cinque anni e decadono, comunque, in occasione dello scioglimento del Consiglio comunale.

## ART. 2

(Competenze)

1. Le Commissioni sono tenute a conoscere, in relazione alla loro specifica competenza di settore, le materie attribuite al Consiglio comunale dall'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'esame delle proposte sottoposte al giudizio delle Commissioni si conclude di norma con un parere. In particolare, le Commissioni possono esprimersi sulle seguenti materie:
  - LA COMMISSIONE RIFORME ISTITUZIONALI E FISCALITÀ' LOCALE : Statuto, Regolamenti attuativi, tributi, tariffe comunali. Questioni inerenti .
  - LA COMMISSIONE SERVIZI SOCIO - SANITARI E PROBLEMATICHE GIOVANILI: Disciplina generale interventi comunali. Proposte di strategie locali per la ricerca di opportunità di lavoro e di aggregazione della popolazione giovanile. Questioni inerenti.
  - LA COMMISSIONE SCUOLA, CULTURA, ATTIVITÀ' DEL TEMPO LIBERO : Disciplina generale comunale nei tre settori. Questioni inerenti.

## ART. 3

(Insediamento, funzionamento, convocazione)

1. La seduta di insediamento delle Commissioni deve essere convocata dal Sindaco entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di nomina.
2. Ciascuna Commissione, nella prima adunanza, elegge con voto palese ed a maggioranza assoluta dei presenti e votanti prima il Presidente e poi il Vicepresidente. Su richiesta di almeno due commissari, le

votazioni possono avvenire a scrutinio segreto. Ogni commissario può votare un solo nominativo e da parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno tre membri, tra cui il Presidente od il Vicepresidente.
4. Ogni Commissione dispone di un Segretario verbalizzante, scelto di volta in volta dal Presidente all'interno della stessa. Il Segretario trasmette al Sindaco i pareri espressi dalla Commissione e ne cura altresì l'invio ai membri della Commissione medesima. Redige, ogni fine anno, una relazione sintetica sull'attività svolta dalla Commissione, che deve essere sottoscritta dal Presidente.
5. Il Presidente convoca la Commissione, formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. La convocazione può essere altresì richiesta da almeno due componenti della stessa con l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione può, infine, avvenire per motivi d'urgenza. In tal caso, l'avviso di convocazione va comunicato per telefono a tutti i componenti della Commissione almeno 24 ore prima con la predisposizione della documentazione necessaria.
6. Il Presidente provvede, in via ordinaria, a riunire la Commissione entro dieci giorni dalla richiesta, mettendo a disposizione dei commissari gli atti relativi.
7. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione e nel coordinamento della commissione, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.
8. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
9. Le sedute delle Commissioni consiliari non sono pubbliche.
10. Alle Commissioni partecipa di diritto l'Assessore competente per materia per illustrare ed approfondire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di sua competenza. A tale scopo il Presidente è tenuto a trasmettere all'Assessore competente copia dell'avviso di convocazione della Commissione.

## **ART. 4**

(Assegnazione affari)

1. Il Sindaco e gli Assessori comunali trasmettono alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte sulle quali è necessario acquisire un parere. Le proposte devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria. Possono altresì richiedere pareri dei particolari su singoli affari.
2. Il parere deve essere reso entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, salvi i casi d'urgenza, per i quali può essere fissato un termine più breve. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato senza l'invio del parere, l'ufficio competente procede senza ulteriori dilazioni.
3. E' consentito ai Presidenti delle Commissioni richiedere informazioni ai responsabili dei singoli procedimenti amministrativi nonché ulteriori notizie in ordine alle pratiche loro assegnate, secondo le modalità previste dal vigente regolamento sull'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune.

## **ART. 5**

(Sede e pubblicità dei lavori)

Le Commissioni si riuniscono in un locale messo a disposizione dal Comune ed utilizzano, previo accordo col responsabile dell'area economico - finanziaria, i normali mezzi tecnici per l'assolvimento dei loro compiti.

I pareri e le relazioni delle Commissioni sono esposti per estratto all'albo pretorio del Comune a cura del Segretario di ciascuna Commissione.

## **ART. 6**

(Riunioni congiunte)

Più Commissioni consiliari possono essere convocate e riunirsi in seduta congiunta quando le materie da esaminare riguardino diverse competenze. In tal caso la convocazione viene indetta d'intesa fra i Presidenti interessati e la Presidenza viene assunta da quello più anziano di età.

## **ART. 7**

(Dimissioni)

Le dimissioni da componente di una Commissione sono irrevocabili e devono essere comunicate per iscritto al proprio Presidente nonché al Sindaco per la conseguente surroga.

I componenti di una Commissione decadono automaticamente dopo tre assenze ingiustificate anche non consecutive.

I nuovi componenti che surrogano i membri dimissionari o decaduti restano in carica fino alla scadenza normale della Commissione.